



COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO  
PROVINCIA DI SALERNO

**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 22 DEL 18 luglio 2018

**OGGETTO: MODIFICA E INTEGRAZIONE ART. 25 DEL "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE". APPROVAZIONE.**

L'anno **duemila diciotto** il giorno **diciotto** del mese di **luglio** alle ore **18:20** nella sala consiliare presso la Sede Municipale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 11.07.2018 n. 10357, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il sig. **Silvio Oliva** in qualità di Presidente del Consiglio.

E' presente il Sindaco, sig. **Cosimo Annunziata**.

Dei consiglieri comunali in prosieguo di seduta sono **presenti n. 12**, come segue:

N.	NOME E COGNOME		PRESENZA	N.	NOME E COGNOME		PRESENZA
1	COLOMBA	FARINA	No	9	RACHELE	PERRETTA	Si
2	FRANCESCA	BARRETTA	Si	10	SILVIO	OLIVA	Si
3	RAFFAELE	BELVEDERE	Si	11	JESSICA	IANNONE	Si
4	ANDREA	OLIVA	Si	12	VINCENZO	MARRAZZO	Si
5	AURELIO	CALENDA	Si	13	PASQUALINA	FORSELLINO	No
6	MARCO	IAQUINANDI	Si	14	FILOMENA	FALLO	Si
7	TERESA	PALMA	No	15	ANGELA MARIA	CALABRESE	Si
8	FRANCESCO	CARRATURO	No	16	GIULIO	FRANZA	Si

Giustifica l'assenza il consigliere Francesco Carraturo.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a, del D. Lgs. 267/2000) il Segretario generale Paola Pucci.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita i presenti a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Dato atto** che tutti gli interventi sono integralmente riportati nel verbale di seduta che per l'argomento in discussione viene allegato al presente atto;

**Vista** la proposta di deliberazione allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

**Visti** i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Finanze e servizi alla persona ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, allegati;

**Visto** il parere favorevole del Revisore del Conto, prot. 10007 del 05.07.2018, di cui al verbale n. 11 del 3 luglio 2018, del pari allegato alla presente;

**Con la seguente votazione: presenti e votanti n. 13, assenti n. 4 (Farina, Palma, Carraturo, Forsellino), voti favorevoli n. 13, all'unanimità,**

**DELIBERA**

**Di approvare** la proposta di deliberazione, allegata alla presente a formarne parte integrante e sostanziale, e per l'effetto, approvare la modifica e integrazione dell'art. 25 del Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, allegato per intero, per finalità di coordinamento delle norme e facilità di consultazione, alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale nel testo riformulato con le modifiche introdotte dal presente deliberato.

COMUNE S. MARZANO S/SARNO

ALBO ON-LINE

N° 844



# COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO

Provincia di Salerno

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N.24 DEL 05-06-2018

**Oggetto:** Modifica e integrazione art.25 del "Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche". Approvazione

**L'Assessore al Commercio**

Vista la deliberazione consiliare n. 20 del 28.06.2010 con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche;

Dato atto che l'approvazione e/o le modifiche ai regolamenti comunali in materia tributaria, e comunque in materia di tariffe e aliquote, hanno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di riferimento se approvati entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche al citato regolamento per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche al fine di consentire una più equa applicazione del canone in questione e di prevedere, altresì, misure che incentivino l'attività imprenditoriale in particolar modo nel presente periodo caratterizzato da una gravissima crisi economica ed occupazionale;

Dato atto che le proposte di modifica al regolamento in oggetto non incidono in diminuzione sul gettito derivante dall'applicazione della tariffa e quindi sugli equilibri generali di bilancio in quanto il regolamento dei dehors è stato approvato con deliberazione n. 41 del 20.10.2017;

Acquisito il parere del Revisore, verbale n.11 del 03. 07.2018;


**PROPONE**

1. Di approvare, quale atto propositivo al Consiglio Comunale, la seguente modifica al Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, approvato con deliberazione consiliare n. 20 del 28.06.2010:

- all'art. 25 è stata aggiunta un' ulteriore ipotesi di agevolazione: "per le occupazioni relative all'installazione dei dehors, del 50% per tutto l'anno solare".

2. Di dare atto che il Regolamento approvato con la presente deliberazione ha effetto dal 1° gennaio 2019.

L'Assessore al Commercio  
Marco Iaquinandi





**COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO**

(Provincia di Salerno)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE  
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

## INDICE

<b>Capo Primo</b>	<b>NORME GENERALI</b>	
Art.1	Istituzione del canone	
Art.2	Oggetto del regolamento	
Art.3	Tipologia delle occupazioni e durata	
Art.4	Oggetto del canone ed esclusioni	
Art.5	Soggetti obbligati al pagamento del canone	
Art.6	Responsabile gestionale del canone	
<b>Capo Secondo</b>	<b>PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI E DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO</b>	
Art.7	Procedimento per il rilascio della concessione o autorizzazione	
Art.8	Domanda di concessione o autorizzazione	
Art.9	Rilascio della concessione o autorizzazione	
Art.10	Contenuto della concessione o autorizzazione	
Art.11	Obblighi del titolare del provvedimento	
Art.12	Revoca o sospensione della concessione o autorizzazione	
Art.13	Rinuncia all'occupazione	
Art.14	Decadenza della concessione o autorizzazione	
Art.15	Nuova concessione o autorizzazione per subentro	
Art.16	Rinnovo della concessione o autorizzazione	
Art.17	Occupazione d'urgenza	
Art.18	Occupazioni abusive	
<b>Capo Terzo</b>	<b>TARIFFA – DETERMINAZIONE DEL CANONE E CRITERI DI APPLICAZIONE</b>	
Art.19	Misura delle occupazioni	
Art.20	Classificazione delle strade, aree, spazi pubblici ed aree mercatali	
Art.21	Determinazione della tariffa di base	
Art.22	Determinazione del coefficiente moltiplicatore per specifiche attività	
Art.23	Determinazione del canone	
Art.24	Determinazione del canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi	
<b>Capo Quarto</b>	<b>AGEVOLAZIONI - MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO – SANZIONI – DIFFIDA AD ADEMPIERE/INGIUNZIONE DI PAGAMENTO – RISCOSSIONE COATTIVA – RIMBORSI</b>	
Art.25	Agevolazioni	
Art.26	Modalità e termini di pagamento	
Art.27	Penalità, indennità, sanzioni	
Art.28	Definizione agevolata della penale	
Art.29	Diffida ad adempiere/ingiunzione di pagamento	
Art.30	Riscossione coattiva	
Art.31	Rimborsi	
<b>Capo Quinto</b>	<b>NORME FINALI – PUBBLICITA' – ENTRATA IN VIGORE</b>	
Art.32	Norme finali	
Art.33	Pubblicità	
Art.34	Entrata in vigore	
<b>Allegato A</b>	<b>Elenco delle vie, Piazze e spazi di I° categoria</b>	
<b>Allegato B</b>	<b>Elenco delle vie, Piazze e spazi di II° categoria</b>	

## **Art.1**

### **Istituzione del canone**

1. A norma dell'art.63 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 e successive modifiche ed integrazioni, è istituito il canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggetta a servitù di pubblico passaggio.

## **Art.2**

### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. n. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 e ss. modifiche ed integrazioni, disciplina il Canone per le occupazioni e gli spazi ed aree pubbliche ed aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, relativo soprassuolo e sottosuolo.

2. In particolare vengono disciplinate:

- Le procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione o autorizzazione;
- La classificazione categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
- Le misure di tariffa ed i criteri di determinazione del Canone;
- Le modalità ed i termini di pagamento del Canone;
- Le agevolazioni applicabili e le esclusioni;
- La procedura di contestazione per omesso e/o ritardato versamento, le penalità e gli interessi moratori, nonché le indennità e le sanzioni amministrative per le occupazioni abusive;
- I rimborsi e le relative procedure.

## **Art.3**

### **Tipologia delle occupazioni e durata**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.

2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata pari o superiore ad un anno e, comunque, non superiore a 29 anni, come disposto dall'art. 27, comma 5, del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 e ss. modifiche ed integrazioni. Le frazioni di un anno, ai fini della determinazione del Canone, sono computate per intero.

3. Sono temporanee le occupazioni comportanti o meno l'esistenza di manufatti, e impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione o concessione, ed aventi durata di occupazione inferiore ad un anno.

4. Le occupazioni abusive sono considerate permanenti quando sono realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

## **Art.4**

### **Oggetto del Canone ed esclusioni**

1. Sono soggette al Canone le occupazioni permanenti o temporanee realizzate su strade, Piazze ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.

2. Sono parimenti soggette al Canone le occupazioni permanenti o temporanee di spazi soprastanti e sottostanti in suolo pubblico di cui al comma 1, compresi impianti, condutture e cavi.

3. Il Canone non si applica alle seguenti occupazioni:

a)	Innesti o allacci a impianti di erogazioni di pubblici servizi.
b)	Segnaletica relativa alla circolazione stradale.
c)	Orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di pertinenza privata, e le aste delle bandiere.

d)	Tabelle indicative delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto.
e)	Occupazioni effettuati con faretto , lampioni, telecamere, per sistemi di sicurezza e specchi parabolici.
f)	Occupazioni effettuate con griglie, cartelli, cannocchiali, pesapersone.
g)	Occupazioni con tavoli per raccolta di firme per referendum e/o petizioni da parte di associazioni politiche o sindacali o associazioni.
h)	Occupazioni di aree cimiteriali.
i)	Occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico per il rifornimento delle merci e dalla sosta dei veicoli presso i distributori di carburante e le relative aree di servizio.
l)	Occupazioni per commercio ambulante itinerante con soste inferiori a 60 minuti, a condizione che la vendita effettuata solo tramite veicolo o furgone o altra struttura mobile, senza occupazione di suolo pubblico mediante esposizione di merce.
m)	Occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico effettuate con i festoni, addobbi, luminarie.
n)	Occupazioni di aree di sosta riservate dal Comune escluse quelle dei taxi.
o)	Accessi e passi carrabili concessionari ed utilizzati direttamente da soggetti portatori di handicap.
p)	Accessi e passi carrabili concessionari ed utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali da Stato, Regioni, Province, altri Comuni, A.S.L. e rappresentanze consolari, nonché da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1 lett. "c" del DPR n. 917 del 22.12.1986 e ss. modifiche ed integrazione;
q)	Passi carrabili affrancati ai sensi dell'art. 44, comma 11, del Decreto Legislativo n. 507 del 15.11.1993.
r)	Occupazioni di suolo, sotto/soprassuolo inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, salvo quanto disposto dall'art. 19, commi 2, 3, 4 e 5.
s)	Occupazioni di soprassuolo realizzate con balconi, verande, bow-windows e simili, infissi di carattere stabile.
t)	Occupazioni effettuate da ditte appaltatrici ove il committente l'appalto sia lo stesso Comune.
u)	Manifestazioni o iniziative a carattere politico purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.
v)	Occupazioni effettuate a qualunque titolo da Enti religiosi che esercitano esclusivamente culti ammessi nello Stato.
z)	Occupazioni effettuate da partiti o associazioni finalizzate ad una sola propaganda relativamente alle elezioni o referendum. Tale esclusione decorre dal giorno della convocazione dei comizi elettorali alle 24 ore precedenti il giorno delle votazioni.
x)	Le occupazioni di suolo pubblico mediante rampe di accesso per portatori di handicap.
y)	Manifestazioni effettuate da associazioni con scopi religiosi, culturali, sociali, teatrali, sportivi ecc. e comunque senza finalità lucrative.

#### Art.5

#### Soggetti obbligati al pagamento del Canone

1. Il Canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione e, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo in relazione all'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione.
2. Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) il Canone relativo ai posteggi istituiti in tutto il territorio comunale è dovuto in parti uguali dai titolari delle licenze.
3. Relativamente al commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante), ove i posteggi regolarmente istituiti risultino liberi (perché non assegnati o per assenza del concessionario) gli operatori che li occupano purché ne abbiano titolo, secondo i criteri di priorità stabiliti per le assegnazioni dei posteggi occasionalmente vacanti, sono tenuti al pagamento del Canone dovuto per tale tipologia di occupazione.

#### **Art.6**

#### **Responsabile gestionale del Canone**

1. Il responsabile della attività gestionale del Canone disciplinato dal presente regolamento è il Funzionario Responsabile preposto allo specifico Servizio.

#### **Art.7**

#### **Procedimento per il rilascio della concessione/autorizzazione**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, anche se escluse dall'applicazione del presente Canone, devono essere effettuate esclusivamente previo rilascio del relativo atto di concessione o autorizzazione costituente titolo per l'occupazione medesima, fatte salve le occupazioni d'urgenza per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del presente regolamento.

2. La concessione o autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico ha natura personale.

3. La concessione o autorizzazione può essere rilasciata a persone fisiche o giuridiche oppure ad associazioni non riconosciute ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile.

#### **Art.8**

#### **Domanda di concessione o autorizzazione**

1. Chiunque intenda occupare aree pubbliche oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio nonché spazi sovrastanti o sottostanti tali aree, deve presentare apposita domanda al competente Ufficio Comunale. È fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi o aree senza la specifica autorizzazione o concessione.

2. La domanda, redatta secondo le forme previste dalla legge, deve contenere i seguenti elementi:

- Generalità, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente;
- Se la domanda è presentata da persona giuridica, condominio o associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile dovrà essere indicata la denominazione, la sede sociale ed il codice fiscale e/o partita I.V.A. nonché le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del legale rappresentante, dall'amministratore condominiale o del rappresentante dell'associazione;
- Indirizzo di recapito, se diverso dalla residenza anagrafica o dalla sede;
- Individuazione dell'area oggetto dell'occupazione;
- Misura dell'occupazione;
- Durata e modalità d'uso dell'occupazione;
- Dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel presente regolamento.

3. La domanda dovrà essere corredata della documentazione richiesta dagli uffici comunali competenti per ogni tipologia di occupazione.



## **Art.9**

### **Rilascio della concessione o autorizzazione**

1. L'atto di concessione o autorizzazione è rilasciato, facendo salvi i diritti di terzi, dietro effettuazione da parte del richiedente dell'eventuale versamento degli oneri a titolo di rimborso spese, diritti di istruttoria, ed altri oneri previsti dalla legge.
2. Il provvedimento di autorizzazione o concessione dovrà essere esposto o presentato dietro richiesta.

## **Art.10**

### **Contenuto della concessione o autorizzazione**

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere:
  - a. elementi identificativi del titolare compreso indirizzo della residenza anagrafica o della sede sociale. Dovrà inoltre essere specificato se il concessionario agisce in qualità di legale rappresentante di società o associazione di fatti indicando quindi il nominativo della società o della associazione stessa;
  - b. codice fiscale o partita I.V.A.;
  - c. Indirizzo di recapito se diverso da quello di cui al punto a);
  - d. tipologia dell'occupazione, ubicazione, consistenza espressa in metri;
  - e. durata dell'occupazione, con l'indicazione del termine iniziale e finale;
  - f. prescrizioni particolari per la realizzazione dell'occupazione;
  - g. espressa riserva che l'amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità per violazione di diritti di terzi a seguito dell'occupazione;
  - h. presa d'atto che il concessionario ha dichiarato di aver preso visione di tutti gli obblighi e condizioni riportati nel presente regolamento.
2. Al provvedimento, è allegato, quale parte integrante, il prospetto di determinazione del Canone sottoscritto, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa, dal responsabile di cui all'art. 6.

## **Art.11**

### **Obblighi del titolare del provvedimento**

1. Al titolare del provvedimento di concessione o autorizzazione è fatto obbligo, fatte salve le facoltà previste della vigente normativa, di:
  - a. Limitare l'occupazione allo spazio od aree concessionati o autorizzati;
  - b. Non protrarre l'occupazione oltre la durata prestabilita salvo rinnovo ottenuto tassativamente prima della scadenza secondo le modalità di cui all'art.16 del presente regolamento;
  - c. Utilizzare lo spazio aree concesse solo per uso previsto nel provvedimento curandone la manutenzione al fine di non limitare diritti di terzi e di non arrecare danni ai medesimi;
  - d. Eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino, al termine dell'occupazione, lo spazio od aree occupate;
  - e. Risarcire l'Amministrazione Comunale di ogni eventuale spesa derivante dalle opere realizzate o da manufatti posti in essere;
  - f. Provvedere al versamento del Canone secondo le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento;
  - g. Provvedere al versamento del Canone dovuto relativamente all'autorizzazione o concessione non ritirata entro il termine dell'occupazione ivi indicato;

- h. Osservare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi durante l'esercizio dell'occupazione;
- i. Tenere l'originale del provvedimento a disposizione degli uffici preposti al controllo ed esibirlo nel caso di richiesta da parte degli stessi;
- j. Conservare le ricevute di pagamento del Canone per un periodo di 10 annualità. Anche al fine di esibirle a richiesta degli uffici o organi preposti al controllo;

#### **Art.12**

##### **Revoca o sospensione della concessione o autorizzazione**

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione è sempre revocabile, da parte dell'Amministrazione Comunale, per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse. La revoca è efficace dalla data di notificazione del provvedimento in questione al concessionario da effettuare nei termini di legge.
2. L'espresso provvedimento di revoca è notificato all'interessato al quale è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Decorso inutilmente tale termine l'Ufficio comunale competente al rilascio si attiverà affinché tali lavori siano eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione o autorizzazione.
3. Il provvedimento di revoca per pubblico interesse dà diritto unicamente al rimborso o alla riduzione del Canone, senza corresponsione di interessi, limitatamente al periodo non usufruito, risultante dal provvedimento stesso.
4. Per gli stessi motivi di pubblico interesse di cui al comma 1 l'Amministrazione Comunale può sospendere la concessione o autorizzazione. Al titolare dell'autorizzazione o concessione sarà ridotto o rimborsato, senza interessi, il Canone corrispondente ai giorni di sospensione.
5. Il formale provvedimento di sospensione è comunicato tempestivamente all'interessato che dovrà provvedere alla rimozione totale o alla modifica dell'occupazione nonché all'adozione di particolari provvedimenti, sempre a cura e spese dello stesso, ritenuti necessari per la tutela della pubblica incolumità.

#### **Art.13**

##### **Rinuncia all'occupazione**

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può rinunciare all'occupazione, dandone comunicazione scritta all'Ufficio che a suo tempo rilasciò il provvedimento. Nella comunicazione predetta deve essere indicato il termine entro il quale si provvedere alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Tale termine non dovrà superare comunque quello di durata dell'occupazione già previsto nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. La rinuncia all'occupazione di cui al punto 1, realizzato o meno, non dà comunque diritto ad alcun rimborso o riduzione del Canone già pagato o dovuto per il periodo per il quale è stata rilasciata la concessione.
3. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti, nel caso in cui la comunicazione di rinuncia di cui al punto 1 avvenga prima della data di inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento concessorio, il titolare del provvedimento non sarà tenuto al pagamento del Canone e, nel caso che abbia operato il versamento del Canone avrà diritto al rimborso, senza interessi.

4. La concessione o autorizzazione non ritirata dal richiedente fa scaturire l'obbligo al versamento del Canone e delle penalità e interessi di cui all'art. 27 avendo comunque l'atto autorizzatorio determinato una sottrazione di suolo pubblico per un interesse privato e specifico.

#### **Art.14**

##### **Decadenza della concessione o autorizzazione**

1. Il titolare della concessione o autorizzazione incorre nella decadenza del provvedimento dichiarata dall'Ufficio Comunale che a suo tempo rilasciò l'atto autorizzatorio, nei seguenti casi:
  - a. Per reiterate violazioni alle prescrizioni previste dell'atto di concessione o autorizzazione nel presente regolamento;
  - b. In caso di mancato pagamento del Canone;
  - c. Per uso improprio dell'occupazione o sua effettuazione in contrasto con le norme di legge o regolamento vigenti;
2. La decadenza del provvedimento di concessione o autorizzazione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del Canone già pagato o dovuto per il periodo concesso né tantomeno a qualsiasi altra forma di indennizzo. Il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dell'occupazione. In caso non ottemperi a ciò, l'Ufficio competente provvederà a rivalsa delle spese a carico del soggetto inadempiente.

#### **Art.15**

##### **Nuova concessione o autorizzazione per subentro**

1. Nel caso in cui avvenga trasferimento di proprietà o detenzione di un immobile o di titolarità di un'attività ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante nell'ipotesi che intenda mantenere l'occupazione già esistente dovrà produrre apposita domanda di nuova concessione all'Ufficio comunale competente con le stesse modalità di cui all'art. 8. Tale domanda dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione già rilasciato al suo tempo al soggetto cedente.
2. Il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione al subentrante comporta la decadenza di diritto del provvedimento rilasciato al cedente. Quest'ultimo non ha diritto ad alcun rimborso del Canone già pagato per il periodo in corso né a qualsiasi altra forma d'indennizzo.
3. Il subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto al versamento del Canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione o autorizzazione quale parte cedente.
4. Il subentrante nelle occupazioni temporanee è tenuto al versamento del Canone a partire dalla data di richiesta del subingresso stesso nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso.

#### **Art.16**

##### **Rinnovo della concessione o autorizzazione**

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiedere il rinnovo del provvedimento medesimo. Il soggetto interessato deve produrre apposita domanda scritta all'Ufficio Comunale competente con le stesse modalità di cui all'art. 8 e dovrà evidenziare anche le motivazioni della richiesta nonché gli estremi del provvedimento originario da rinnovare.

2. La domanda di cui al comma 1° dovrà essere prodotta almeno 30 giorni lavorativi prima della scadenza se l'occupazione è permanente ed almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza se temporanea.
3. La concessione o autorizzazione verrà rinnovata con espressa convalida della precedente o, se del caso, con il rilascio di un nuovo provvedimento.

#### **Art. 17**

#### **Occupazione d'urgenza**

1. Per far fronte a gravi situazioni d'urgenza e d'emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per tutela della pubblica incolumità che non consentono alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche i private soggette a servitù di pubblico paesaggio può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione o autorizzazione, che verrà rilasciato successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria ai sensi del presente articolo.
2. In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:
  - a) Adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale prevista dall'art. 29 e ss. del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e ss. modifiche ed integrazioni;
  - b) Dare immediata, e comunque non oltre 24 ore dall'inizio dell'occupazione, comunicazione alla Polizia Municipale via fax o a mezzo telegramma o fonogramma, dell'occupazione effettuata. Sarà cura della Polizia Municipale inoltrare la comunicazione all'Ufficio Comunale competente al rilascio dell'eventuale concessione a sanatoria;
  - c) Presentare la domanda di cui all'art. 8 per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione entro il 10° giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione.
3. L'Ufficio Comunale competente provvederà ad accertamento se sussistevano o meno i presupposti di cui al comma 1.

#### **Art. 18**

#### **Occupazione abusive**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta autorizzazione o concessione sono abusive. Sono inoltre abusive le occupazioni revocate, sospese, dichiarate decadute, scadute e non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia, protrattesi oltre i termini stabiliti per tali casi. Sono considerate abusive anche le occupazioni d'urgenza per le quali l'interessato non ha ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 17 comma 2 o per accertata inesistenza del requisito d'urgenza.
2. Ai responsabili delle occupazioni abusive è assegnato da parte dell'Ufficio Comunale competente un congruo termine per provvedere alla rimozione dei materiali ed alla rimessa in pristino dell'area occupata; decorso inutilmente tale termine, l'esecuzione dei predetti lavori sarà effettuata d'ufficio, con addebito ai responsabili delle relative spese nonché degli oneri conseguenti alla custodia dei materiali rimossi.
3. Per la cessazione delle occupazioni abusive il Comune ha, comunque, facoltà di procedere ai sensi dell'art. 823 del codice Civile.

#### **Art. 19**

#### **Misura delle occupazioni**

1. Ai fini della determinazione del Canone, l'entità dell'occupazione del suolo è determinata in mq.
2. Le frazioni inferiori al metro sono calcolate con arrotondamento all'unità superiore.
3. Sono escluse dall'applicazione del Canone le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori al mezzo metro. Per area di riferimento si intende il trattamento di strada o la porzione di area pubblica o area privata soggetta a servitù in pubblico passaggio, sulle quali insistono una o più occupazioni, oggetto di concessione o autorizzazione allo stesso soggetto.

4. Ai fini del calcolo di cui al comma 3 si tiene conto dell'entità complessiva del suolo e/o degli spazi occupati, con riferimento al relativo atto di concessione o autorizzazione, fermo restando che in presenza di più atti. Il calcolo delle occupazioni permanenti è effettuato separatamente rispetto a quello delle occupazioni temporanee.

1. nel caso che dal calcolo di cui al comma 4 scaturisca un'entità complessiva delle occupazioni pari o superiore a mezzo metro, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni della stessa tipologia solo nel caso in cui abbiano lo stesso coefficiente di cui al successivo art. 22 ed il totale è arrotondato al metro superiore.

2. Fermo restando quanto disposto con i precedenti commi, per particolari tipologie di occupazioni la misura è determinata come segue:

<b>A</b>	<b>PASSO CARRABILE</b>
	Si definisce passo carrabile qualsiasi accesso ad una strada o ad un fondo oppure ad un'area laterale, idonei allo stanziamento o alla circolazione di uno o più veicoli e che comporta un'opera visibile quale listone di pietra oppure appositi intervalli lasciati nel marciapiede. Ai fini dell'applicazione del Canone la misura del passo carrabile è espressa in mq. Ed è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica. Il passo carrabile è individuato a mezzo dell'apposito segnale previsto dal Decreto Legislativo n.285 del 30.4.1992 e ss modifiche ed integrazioni.
<b>B</b>	<b>ACCESSO A RASO</b>
	Si definisce accesso a raso qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale, posto a filo con il pianto stradale e che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'utilizzazione di tale accesso a reso è consentita. L'interessato per l'ottenimento dell'atto di concessione che istituisca il divieto di sosta indiscriminata sull'antistante area pubblica o privata gravata da servitù di pubblico passaggio, nonché il rilascio dell'apposito segnale previsto dal Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e ss modifiche ed integrazioni, deve produrre apposita richiesta. In tale ipotesi, ai fini dell'applicazione del Canone, la misura è determinata con gli stessi criteri di cui alla precedente lettera.
<b>C</b>	<b>OCCUPAZIONE DI SOPRASSUOLO O DI SOTTOSUOLO</b>
	Per le occupazioni sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico la misura corrispondente alla superficie della proiezione al suolo dell'occupazione medesima in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene.
<b>D</b>	<b>AREE ATTREZZATE CON TAVOLI, SEDIE O SIMILI</b>
	Per le occupazioni di suolo pubblico con tavoli, sedie o simili la misura corrispondente alla superficie complessiva dell'area, come risulta dal provvedimento di autorizzazione o concessione, indipendentemente dal numero dei tavoli, sedie o simili.
<b>E</b>	<b>AUTOVETTURE PER TRASPORTO PUBBLICO</b>
	Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) di aree pubbliche a ciò destinate al Comune, ai fini della determinazione del Canone, la misura è costituita dalla somma delle superfici delle singole aree di sosta autorizzate.
<b>F</b>	<b>DISTRIBUTORI DI CARBURANTI</b>
	Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, delle superfici delle singole aree di sosta autorizzate.
<b>F</b>	<b>DISTRIBUTORI DI CARBURANTE</b>
	Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la determinazione del Canone è effettuata sulla base della superficie del chiosco, colonnine, pompe e delle altre strutture di servizio, nonché della consistenza delle cisterne. Qualora le

	strutture siano collocate su una platea rialzata rispetto al piano stradale si tiene conto della superficie occupata dalla platea stessa.
<b>G</b>	<b>AREE MERCATALI E POSTEGGI</b>
	Per le occupazioni realizzate nell'ambito delle aree mercatali o comunque destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, individuate dall'Amministrazione Comunale con apposito atto deliberativo e disciplinate con apposito regolamento, la determinazione del Canone è effettuata sulla base della superficie del singolo posto di vendita assegnato.
<b>H</b>	<b>OCCUPAZIONE REALIZZANTE CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE</b>
	Per tali occupazioni, che insistono sulla medesima area di riferimento così come definita al comma 3 del presente articolo, le superfici sono calcolate in ragione del 70 per cento sino a 100 mq. del 50 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq. del 20 per cento per la parte eccedente i 1000 mq.
<b>I</b>	<b>OCCUPAZIONI ECCEDENTI 1.000 MQ.</b>
	Le superfici eccedenti i 100 mq. relative ad occupazioni che insistono sulla medesima area di riferimento così come definita dal comma 3 del presente articolo, sono calcolate in ragione del 20 per cento.

#### **Art. 20**

##### **Classificazione delle strade, aree, spazi pubblici ed aree mercatali**

1. Ai fini dell'applicazione del Canone, il territorio comunale è suddiviso, sulla base dell'importanza della aree, in n.2 categorie di cui agli allegati "A" e "B".

#### **Art.21**

##### **Determinazione della tariffa di base**

1. La tariffa base, sia per le occupazioni temporanee che permanenti, è comprensiva del lavoro economico della disponibilità dell'area e del sacrificio imposto dalla collettività:

<b>A</b>	<b>OCCUPAZIONI TEMPORANEE</b>
	Per occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche, la misura di tariffa al giorno per metro quadrato è di: 1 <sup>a</sup> categoria = € 2,00 – 2 <sup>a</sup> categoria = € 14,00
<b>B</b>	<b>OCCUPAZIONI PERMEMENTI</b>
	Per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche, la misura di tariffa annua per metro quadrato è di: 1 <sup>a</sup> categoria = € 18,00 – 2 <sup>a</sup> categoria = € 14,00

strada, ai fini della determinazione del Canone si fa riferimento alla tariffa base corrispondente alla categoria più elevata.

#### **Art.22**

##### **Determinazione del coefficiente moltiplicatore per specifiche attività**

1. In riferimento al tipo di attività esercitate dal titolo della concessione e alle modalità dell'occupazione, sono previsti dei coefficienti moltiplicatori da applicarsi alla misura base di tariffa fissata all'art. 21 del presente regolamento.
2. Il valore di cui al comma 1 è determinato analiticamente per ogni singola fattispecie di occupazione nelle tabelle di seguito riportate:

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni per

#### OCCUPAZIONI PERMANENTI

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	I° Categoria	II° Categoria
Passi carrabili	1.00	1.00
Spazi soprastanti	0.80	0.80
Occupazioni effettuate da ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, gelaterie	0.80	0.80
Occupazione effettuate nell'ambito dell'esercizio di un'attività commerciale, diverse da quelle di cui al punto precedente, mercati, ecc.	1.00	1.00
Occupazioni realizzate dalle edicole di giornali	0.80	0.80
Occupazioni realizzate con strutture fisse impegnate per giochi e divertimenti	0.70	0.70
Occupazioni realizzate per l'installazione di impianti pubblicitari	1.20	1.20
Altri tipi di occupazione	1.00	1.00

#### OCCUPAZIONE TEMPORANEA

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	I° Categoria	II° Categoria
Spazi soprastanti e sottostanti	1.00	1.00
Occupazioni effettuate da ristoranti, pizzerie, trattoria, bar, gelaterie etc.	0.50	0.50
Occupazioni effettuate nell'ambito dell'esercizio di un'attività commerciale da quello di cui al punto precedente	1.00	1.00
Occupazione effettuata per l'esercizio dell'attività edilizia	1.00	1.00
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto	0.60	0.60
Occupazioni che si protraggono per più di 15 giorni con esclusioni di quelle realizzate da venditori ambulanti e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto	0.70	0.70
Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	1.00	1.00
Occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi, e divertimenti dello spettacolo viaggiante.	0.60	0.60
Altri tipi di occupazioni	1.00	1.00

#### Art.23

#### Determinazione del Canone

1. Il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio è determinato secondo i criteri di cui ai successivi commi del presente articolo, Salvo quanto disposto con il successivo art. 24 in materia di determinazione del Canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende portatrici di pubblico servizi.
2. Per le occupazioni permanenti l'ammontare del Canone dovuto per l'intero anno solare, indipendentemente dalla inizio della occupazione nel corso della anno, è determinato moltiplicando la tariffa di base (art. 21) per il coefficiente moltiplicatore ( art. 22), per la misura dell'occupazione (Art. 19). In caso di proroga di concessione per occupazione permanente non si procede all'applicazione del Canone per

l'annualità per la quale risulta già corrisposto lo stesso per l'anno solare in forza della precedente concessione.

3. Per le occupazioni temporanee l'ammontare del Canone è determinato moltiplicando la tariffa di base giornaliera (art. 21) per il coefficiente moltiplicatore (Art. 22), per la misura dell'occupazione (Art. 19), per il numero dei giorni di occupazione. Le frazioni di giorno sono comprese per intero.
4. Il Canone per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) è determinato dalla somma dei prodotti ottenuti moltiplicando la tariffa di base (Art. 21) per il coefficiente moltiplicatore (Art. 22), per la misura di ciascuna piazzola. Il Canone così ottenuto sarà ripartito in parti uguali fra i titolari delle licenze a cui sono riservati i posteggi.
5. Nel caso che lo stesso provvedimento di concessione o autorizzazione interessi più occupazione di tipologie diverse, la determinazione del Canone è effettuata separatamente per ciascuna tipologia di occupazione, secondo i **criteri di cui ai precedenti commi 2 e 3, ed il Canone complessivo** dovuto è costituito dalla somma delle singole determinazioni per tipologia di occupazione.
6. Il Canone come determinato, secondo i criteri di cui ai precedenti commi, può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. L'eventuale maggiorazione da applicare al Canone dovuto, è determinata con apposito provvedimento della amministrazione Comunale.

#### **Art. 24**

##### **Determinazione del Canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi**

1. Il canone per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, nonché per le occupazioni permanenti realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, è commisurato al numero complessivo delle relative utenze, per la misura unitaria di tariffa pari a € 0,77 per ciascun utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di € 516,46. La misura unitaria di tariffa è rivalutata annualmente sulla base della variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Il Canone è versato in un'unica soluzione entro il 31 gennaio di ciascun anno, a mezzo bollettino di conto corrente postale intestato al Comune/Concessionario, con causale l'indicazione dell'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997.

#### **Art. 25**

##### **Agevolazioni**

Il canone, come determinato dall'articolo 21 del presente regolamento, è ridotto:

- Per le occupazioni realizzate nell'ambito dell'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande, per il periodo intercorrente dal 01/05 al 30/09, del 50%.
- per le occupazioni relative all'installazione dei dehors, del 50% per tutto l'anno solare.

#### **Art. 26**

##### **Modalità e termini di pagamento**

1. il pagamento del canone deve essere effettuato con le seguenti modalità:
  - a) mediante versamento diretto al Comune;
  - b) a mezzo di appositi conti correnti postali intestati al Comune;
  - c) tramite le procedure informatizzate.



2. il modulo di versamento dovrà contenere cognome e nome o denominazione, codice fiscale del titolare della concessione o autorizzazione, nonché gli estremi provvedimento cui il versamento si riferisce. Non possono essere effettuati i versamenti cumulativi riferiti a più provvedimenti, anche nel caso corrispondono allo stesso titolare.
3. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del Canone dovuto per l'intero anno solare deve essere effettuato entro 30 giorni dal rilascio dell'atto di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio. Per le annualità successive a quelle del rilascio entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, salvo quanto previsto al successivo comma 6.
4. per Le occupazioni temporanee, salvo quanto previsto al successivo comma 6, il il pagamento del Canone deve essere effettuato al momento del rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione e comunque non oltre il termine iniziale dell'occupazione previsto nel provvedimento. Per le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche ( ex commercio ambulante) con posteggio assegnato, il pagamento del Canone deve essere effettuato con le stesse modalità e negli stessi termini, previsti per le occupazioni permanenti di cui al precedente comma 3 .

#### **Art 27** **penalità, indennità, sanzioni**

1. Per l'omesso o parziale versamento del Canone si applica una penalità pari al 30% del Canone dovuto o del restante canone dovuto mentre per il tardivo versamento si applica una penalità pari al 20%.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al Canone dovuto, maggiorato del 30%, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
3. Per le occupazioni abusive sia permanenti e temporanee, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 50% dell'indennità di cui al comma 2, ferme restando quelle già stabilite dall'art. 20 comma 4 e 5 del decreto legislativo n. 285 del 30/04/1992.
4. Sull'ammontare del Canone o indennità dovuto e non pagato alle regolari scadenze, saranno applicati gli interessi legali da computarsi a giorno a partire da:
  - Per gli omessi versamenti dal termine entro il quale doveva essere effettuato il versamento;
  - Per le occupazioni abusive permanenti dal giorno dell'accertamento dell'illecito;
  - Per le occupazioni abusive temporale dal giorno dal quale si presumono effettuate ai sensi del comma 2.
5. La sanzione irrogata è ridotta ad  $\frac{1}{3}$  nel caso in cui il contravventore provveda al pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento.
6. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge n. 689 del 24.11.1981, per le occupazioni abusive per le quali siano state comminate le sanzioni per le violazioni di cui all'art. 28 del D. Lgs. 114/1998 e conseguenti leggi regionali non si procede ad irrogare le sanzioni amministrative previste dal presente articolo.
7. Per ragioni di economicità non si procederà ad attivare procedure di recupero per importi pari o inferiori a € 5,00.

#### **Art.28** **Definizione agevolata della penale**

1. La penale per omesso o parziale o tardivo versamento del Canone può essere ridotta, sempre che non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento da parte degli agenti preposti al controllo o da parte degli Uffici Comunali e della quali il concessionario abbia avuto formale conoscenza:
  - a. Al 30% (comprensivo di interessi) nei casi di omesso, parziale , tardivo versamento del Canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista;

- b. Al 50% (comprensivo di interessi) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del Canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito oltre 30 giorni, e comunque non oltre un anno dalla data di scadenza.

#### **Art. 29**

##### **Diffida ad adempiere/ingiunzione di pagamento**

1. L'Ufficio Comunale effettua le opportune verifiche e nel caso di omesso, tardivo parziale pagamento del Canone, notifica al titolare del provvedimento oppure trasmette a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, apposita diffida ad adempiere, assegnando il termine di 60 giorni dall'avvenuta ricezione per provvedere al versamento di quanto dovuto a titolo di Canone, penalità ed interessi. Identica procedura viene eseguita per combinare a mezzo di diffida ad adempiere/ingiunzione di pagamento le sanzioni amministrative e l'indennità stabilita dall'art. 27 per quanto riguarda le occupazioni abusive.
2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, si procederà alla riscossione coattiva con le modalità di cui al successivo art. 30.

#### **Art. 30**

##### **Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate è effettuata nel modo seguente: secondo le modalità stabilite dal Decreto Legislativo n. 46 del 26.2.1999 e ss. modifiche ed integrazioni, ovvero mediante ingiunzione fiscale prevista dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
2. Per le somme iscritte nei ruoli coattivi il Responsabile del Servizio può concedere, previa espressa e motivata richiesta dell'interessato, nell'ipotesi di temporanea oggettiva difficoltà economica debitamente documentata, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte in un numero di rate dipendenti dalla entità della somma rateizzata, da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto e non al totale iscritto a ruolo, così indicate:
  - Fino a € 300,00 nessuna rateizzazione;
  - da € 300,00 fino a € 1.000,00 n. 4 rate mensili;
  - oltre € 1.000,00, n. 10 rate mensili.
3. Se l'importo di cui viene richiesta la rateizzazione è superiore a € 5.000,00 il riconoscimento del beneficio è comunque subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo il termine di pagamento dell'ultima rata stabilita; la suddetta polizza non dovrà prevedere la clausola del beneficio di escussione nei confronti del debitore principale da parte del creditore stesso. La garanzia dovrà essere prestata, pena il diniego dell'istanza di rateizzazione, unicamente da istituti di credito o assicurativi autorizzati all'esercizio del ramo cauzioni e ciò dovrà risultare espressamente nel testo della polizza stessa. Il debitore garantito entro 15 giorni dalla comunicazione del piano di rateizzazione dovrà far pervenire la polizza fidejussoria in originale pena l'archiviazione del procedimento e l'impossibilità di presentare una nuova richiesta. Esauriti regolarmente gli effetti della polizza l'Ufficio Comunale la restituirà all'istituto emittente.

Con atto motivato del Responsabile del Servizio può essere esclusa la prestazione della garanzia medesima; la richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva; sarà cura dell'Ufficio Competente verificare per iscritto presso l'Agente della Riscossione il mancato inizio della procedura esecutiva stessa. In caso di mancato pagamento della prima o di due rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e l'importo a ruolo è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione.

Nel caso sia stata presentata la garanzia precedentemente citata questa deve essere quanto prima incassata. Il carico non potrà usufruire di altre rateizzazioni. L'Ufficio Comunale competente entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza di rateizzazione, ovvero dalla ricezione dei documenti integrativi, procederà a comunicare all'interessato l'esito della richiesta stessa.

Le rate scadono l'ultimo giorno del mese; sulle somme oggetto di rateizzazione si applicano gli interessi al tasso indicato all'art. 21 comma 1 del DPR 602/73 modificato. Gli interessi devono essere applicati dalla

data di scadenza del termine di pagamento, se l'istanza è stata presentata prima di tale data, dalla data di presentazione dell'istanza in caso contrario. In tale ultima ipotesi, tra la data di scadenza del termine di pagamento e quello di presentazione dell'istanza, il contribuente è soggetto all'applicazione a cura dell'Agente della Riscossione degli interessi di mora.

#### **Art. 31** **Rimborsi**

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiedere all'Ufficio Comunale, con apposita istanza, il rimborso delle somme o delle maggiori somme versate e non dovute, entro il termine perentorio di cinque anni decorrenti dalla data dell'indebito pagamento.
2. L'istanza di cui al comma 1 dovrà contenere, oltre alle generalità complete del titolare del provvedimento ed agli estremi del provvedimento medesimo, le motivazioni della richiesta. L'istanza dovrà essere corredata della/ ricevuta/ e di pagamento, in fotocopia, relativa/e a quanto richiesto a rimborso.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali da computarsi a giorno a far data dalla presentazione della stessa richiesta di rimborso ai sensi dell'art. 2033 del c.c.. Non spettano gli interessi legali nei casi di rimborso dovute a revoca o sospensione o rinuncia della concessione.
4. Non si procederà al rimborso di somme pari o inferiori a € 12,00.
5. Nessun rimborso nel caso in cui i provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza siano adottati quali sanzioni ai sensi della vigente normativa per il commercio su aree pubbliche ex art. 29 del Decreto Legislativo n. 114 del 31.3.1998.

#### **Art. 32** **Norme Finali**

1. Le concessioni o autorizzazioni, per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono rinnovate a richiesta del relativo titolare o con il semplice pagamento del presente Canone.

#### **Art. 33** **Pubblicità**

1. Copia del presente Regolamento, sarà tenuta a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento presso gli Uffici del Comune e sul sito internet di questo Comune.
2. Con l'adozione del presente Regolamento sono abrogate le norme Comunali regolamentari precedenti e/o incompatibili con le disposizioni previste nello stesso.

#### **Art. 34** **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

### ALLEGATO "A"

Elenco delle vie, spazi ed altre aree pubbliche classificate nella I° Categoria

N.	Definizione spazio o area pubblica	Ubicazione	Denominazione
1	Piazza	Centro Urbano	Piazza Umberto I°
2	Strada	Centro Urbano	Via C. Battisti
3	Strada	Centro Urbano	Via Cap. Oliva
4	Strada	Centro Urbano	Via De Pascale
5	Piazza	Centro Urbano	Piazza Guerritore
6	Piazza	Centro Urbano	Piazza Mazzini
7	Strada	Centro Urbano	Via Piave
8	Strada	Centro Urbano	Via Martiri della Loggia
9	Strada	Centro Urbano	Via Vittorio Veneto
10	Strada	Centro Urbano	Via Mazzini
11	Piazza	Centro Urbano	Piazza Amendola
12	Piazza	Centro Urbano	Piazza Mercatino
13	Strada	Centro Urbano	Via Oberdan

### ALLEGATO "B"

Elenco delle vie, spazi ed altre pubbliche classificate nella II° Categoria

N.	Definizione spazio o area pubblica	Ubicazione	Denominazione
1	Piazze, Spazi ed aree pubbliche urbane	Centro Urbano	Tutte le restanti strade, piazze, spazi ed aree pubbliche, ricadenti nel territorio comunale, e non comprese nell'elenco di I° categoria di cui all'Allegato "A".

# Comune di San Marzano sul Sarno

Proposta di deliberazione n. 24 del 05-06-2018

Oggetto: Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.  
Modifiche


## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Dott.ssa Lucia Viscardi, nella sua qualità di Responsabile del Settore Finanze e Servizi alla persona, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

San Marzano sul Sarno, lì

Il Responsabile del Settore

Dott.ssa Lucia Viscardi




## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Dott.ssa Lucia Viscardi, nella sua qualità di Responsabile del Settore Finanze e Servizi alla persona, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

San Marzano sul Sarno, lì

Il Responsabile del Settore

Dott.ssa Lucia Viscardi



Comune di S. Marzano sul Sarno

Prot. N° 10007  
Del 05.07.2018



## COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO

PROVINCIA DI SALERNO

REVISORE DEI CONTI

Verbale N.11 del 03.07.2018

**Oggetto: parere sulla proposta di deliberazione n. 24 del 05/06/2018 avente ad oggetto "Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - Modifiche"**

Il giorno 03 luglio 2018 il Revisore dei Conti del Comune di San Marzano sul Sarno, Dott. Roberto Celano (SA), ricevuto in data odierna proposta di deliberazione n. 24 del 05/06/2018, avente ad oggetto "Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Modifiche"

Dato atto che il Consiglio Comunale del Comune di San Marzano sul Sarno con delibera n. n°20 del 28/06/2010 ha adottato il "Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche";

Considerato che gli articoli oggetto di modifica sono recepiti nel regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche", e che avranno effetto a partire dal 1° gennaio 2019, sono in linea con quanto prescritto dalle normative vigenti;

VISTO

- le modifiche ed integrazioni al regolamento inerenti la C.O.S.A.P. relativa ai dehors, da apportarsi al regolamento approvato con delibera del consiglio comunale n. 20 del 28/06/2010;
- l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;
- i pareri di regolarità contabile e di regolarità tecnica espressi ed allegati, alla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000, rilasciati dal responsabile finanziario Dott.ssa Lucia Viscardi;

Tutto ciò quanto sopra premesso, a conclusione delle verifiche effettuate sulla proposta delle modifiche ed integrazioni al regolamento di cui all'oggetto:

ESPRIME

Per quanto di sua competenza, parere favorevole alle modifiche ed integrazioni al regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui alla presente proposta di deliberazione e relativi allegati.

San Marzano sul Sarno Li 03.07.2018

Il revisore dei Conti

Dott. Roberto Celano

**TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO:**

**MODIFICA E INTEGRAZIONE ART. 25 DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE. APPROVAZIONE.**

PRESIDENTE SILVIO OLIVA: Relaziona l'Assessore Iaquinandi.

CONSIGLIERE MARCO IAQUINANDI: Grazie, Presidente. Come ben sapete, abbiamo approvato un regolamento per dare la possibilità alle attività commerciali di poter ampliare la propria attività di somministrazione con l'installazione di dehors che non erano regolamentati fino a poco tempo fa, devo dire che molte richieste sono arrivate per le nuove installazioni, altre per regolare quelle anomale che avevano installato, e quindi ancora incentiviamo questo percorso. Perché crediamo che dare la possibilità di ampliamento alle attività fa bene a loro e fa bene anche al decoro urbano, perché se installiamo dehors fuori alle attività commerciali, vediamo che c'è anche un decoro e una vivibilità diversa del territorio, e per fare questo, cosa abbiamo fatto? Abbiamo abbattuto del 50% la Cosap che mi sembra da 14 euro passa a 7 euro al metro quadrato. Un dehors con un'estensione massima di 50 metri quadrati passa dai 700 euro all'anno che pagavano prima ai 350 euro di oggi, ora fate un conto di quanto potrebbe costare un negozio di 50 metri quadrati all'anno come canone di locazione. Quindi anche qui interveniamo per incentivare le attività commerciali e dare una mano nei limiti che possiamo nei regolamenti comunali. Grazie.

PRESIDENTE SILVIO OLIVA: Grazie Assessore, ci sono interventi? Prego, Consigliere Fallo.

CONSIGLIERA FILOMENA FALLO: Io ritengo che l'abbassamento di tributi e tariffe è un auspicio che noi perseguiamo per tutti i cittadini e, quindi, dopo di ciò, è importante mettere in campo azioni in cui si possa arrivare ad un costo dei servizi inferiore a quelli che attualmente sostengono i cittadini. Quindi l'installazione dei dehors serve anche per dare un luogo più consono a chi vuole avere un punto di riferimento, di ristoro, e quant'altro e, quindi, è un po' consequenziale a quello che era il primo punto all'ordine del giorno, si incentiva per fare attività e dare servizi migliori alla popolazione, resta fermo poi l'impegno dell'intera amministrazione per cercare di fornire i servizi di qualità a costi migliori. E quindi è vero che poi l'abbassamento, la preoccupazione che pure la Consigliera Calabrese si poneva giustamente, perché questo tipo

**COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO**  
**PROVINCIA DI SALERNO**

---

di intervento serve per dire che siamo un poco titubanti rispetto alla scelta di voler votare a favore, perché in effetti se abbassiamo il costo per uno, poi è a discapito degli altri, invece noi vogliamo costruire un programma e un progetto integrale sia per la ristrutturazione del paese con iniziative da mettere in campo, non solo per la questione dei cortili, centro storico e quant'altro, ma parliamo di ambiente vivibile, di strade aggiustate, parliamo di paese pulito, in effetti parliamo di tutte queste cose che potrebbero dare, poi, all'esterno, un'immagine del paese più decorativa. E quindi, anche su questo noi siamo favorevoli all'abbassamento dei tributi e delle tariffe, purché c'è l'intenzione di abbassare i costi, come si diceva prima, per la spazzatura e di dare un servizio di qualità alla cittadinanza.

PRESIDENTE SILVIO OLIVA: Grazie, Consigliere Fallo. Se non ci sono altre richieste di interventi, passiamo alla votazione. Chi è favorevole? La proposta è approvata all'unanimità.

SI PROCEDE ALLA VOTAZIONE CON IL SEGUENTE ESITO.

PRESENTI: N. 13

ASSENTI: N. 4 (CONSIGLIERI: COLOMBA FARINA, FRANCESCO CARRATURO, TERESA PALMA, PASQUALINA FORSELLINO)

VOTI FAVOREVOLI: N. 13

LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE E' APPROVATA ALL'UNANIMITA'.






COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO  
PROVINCIA DI SALERNO

Letto, approvato e sottoscritto	
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO <i>Silvio Oliva</i>	IL SEGRETARIO GENERALE Paola Pucci

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Il Responsabile delle pubblicazioni, visti gli atti di ufficio  
**ATTESTA**  
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

San Marzano sul Sarno, li 25 LUG. 2018

 Il Pubblicatore on-line  
Giuseppe Franza

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

Il Responsabile del Settore, visti gli atti di ufficio,  
**ATTESTA**  
Che la presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000);

San Marzano sul Sarno, li 25 LUG. 2018

 Il Segretario Generale  
Paola Pucci

su relazione del responsabile delle pubblicazioni, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 25 LUG. 2018 al 09 AGO. 2018 ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. N. 267/2000).

San Marzano sul Sarno, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
Paola Pucci

Trasmessa al settore \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ per l'esecuzione ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. N. 267/2000.

San Marzano sul Sarno, li \_\_\_\_\_

Per ricevuta \_\_\_\_\_

 Il Segretario Generale  
Paola Pucci